

**Osservazioni di Eni S.p.A. al documento per la consultazione dell'Autorità di  
Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 12 novembre 2024**

(DCO 473/2024/R/gas):

**"CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA E DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI  
STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE  
(6PRS)"**

San Donato Milanese, 17 Gennaio 2025

Con la presente Eni S.p.A. (di seguito, Eni) formula le proprie osservazioni al documento di consultazione DCO 473/2024/R/gas (di seguito, Documento o DCO) "*Criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRS)*" dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, Autorità o ARERA) in qualità di utente del servizio di stoccaggio.

Eni accoglie con favore la consultazione e apprezza la tempistica prospettata per l'approvazione del provvedimento finale previsto nel I quadrimestre 2025, in tempo utile per l'approvazione dei ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio per il 2026, primo anno del nuovo periodo regolatorio. Ciò consentirà agli utenti e agli operatori dello stoccaggio di disporre di un quadro regolatorio certo e stabile con congruo anticipo.

#### **RISPOSTE AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE**

##### ***S1. Osservazioni in merito ai criteri generali per il 6PRS.***

La scrivente società condivide l'approccio guidato da un principio di continuità sulla base del quale l'Autorità intende confermare anche nel prossimo periodo regolatorio i criteri di riconoscimento dei costi vigenti nel 5PRS.

##### ***S2. Osservazioni in merito alla durata del periodo regolatorio.***

Eni condivide, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 3 del TIROSS, l'orientamento espresso da Arera di voler stabilire, nell'ottica di assicurare ove possibile coerenza con i criteri regolatori comuni a tutti i servizi infrastrutturali energetici, una durata del 6PRS pari a 4 anni, in coerenza con gli altri servizi infrastrutturali energetici.

##### ***S3. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione dei ricavi di riferimento.***

##### ***S4. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione e aggiornamento dei costi di capitale.***

Con la delibera 513/2024/R/com, pubblicata successivamente al DCO, i valori del tasso di remunerazione del capitale investito per il sub-periodo 2025-2027 è stato ridotto da 6,6% al 6,1% per il servizio di stoccaggio di gas naturale, in linea con il taglio generalizzato operato dall'Autorità con lo stesso provvedimento per gli altri servizi energetici. Tale revisione riflette l'andamento delle variabili macroeconomiche osservato nell'ultimo anno (in particolare dei tassi di interesse).

Si considera favorevolmente l'introduzione di un meccanismo come quello prospettato al punto 13.7 del DCO che determini una relazione tra efficienza dei costi, utilità per il sistema ed incentivazione per l'impresa. Per un'efficace implementazione di tale meccanismo si ritiene di fondamentale importanza che le imprese di stoccaggio svolgano analisi comparative sui costi di investimento di interventi simili e che l'Autorità proceda con i processi di monitoraggio e approvazione delle analisi costi benefici.

Si valuta, inoltre, opportuna la conferma dell'esclusione delle immobilizzazioni in corso dalla determinazione del valore del capitale investito riconosciuto, in quanto si pensa che tale esclusione rappresenti un necessario incentivo alla minimizzazione delle tempistiche di realizzazione e messa in esercizio dei nuovi investimenti.

<p><b>S5.</b> Osservazioni in merito ai criteri di determinazione e aggiornamento degli ammortamenti.</p>
---

L'Autorità intende valutare l'opportunità di introdurre una categoria di cespiti con vita utile inferiore a quella dei pozzi e delle condotte, con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria strettamente finalizzati al mantenimento in esercizio e all'allungamento della vita utile dei pozzi e delle condotte, che non comportino la loro sostituzione o il relativo rifacimento, e che non eccedano il 10% del costo storico rivalutato dell'opera principale cui afferiscono. Ciò in coerenza con quanto previsto con deliberazione 139/2023/R/GAS per il servizio di trasporto e nell'ottica di evitare consistenti interventi di sostituzione delle infrastrutture esistenti – caratterizzate da una crescente vetustà – e incentivare i gestori a preferire interventi di mantenimento in esercizio delle infrastrutture esistenti senza incorrere nel rischio di *stranded cost*.

Quanto sopra a nostro avviso non può prescindere da una attenta calibrazione del meccanismo incentivante con particolare riferimento all'ambito di applicazione, al livello

di incentivazione, e alle modalità applicative del meccanismo. A titolo esemplificativo dovrà essere prestata attenzione alla convenienza economica al riconoscimento dell'incentivo in relazione agli asset con indici di *asset health* molto bassi, che implicano la necessità di procedere ad una sostituzione delle infrastrutture nel breve-medio termine. Naturalmente il meccanismo potrà essere applicato esclusivamente in relazione a infrastrutture per le quali siano dimostrate le condizioni di sicurezza e qualità del servizio.

**S6.** Osservazioni in merito a determinazione e aggiornamento dei costi operativi.

**S7.** Osservazioni in merito ai criteri di incentivazione.

**S8.** Osservazioni in merito al riconoscimento dei costi relativi al sistema di Emission Trading.

Con riferimento ai costi per l'approvvigionamento dei titoli del sistema Emission Trading (di seguito: ETS), l'Autorità è orientata a confermare i criteri vigenti, che prevedono l'esclusione dei costi riconosciuti (c.d.  $RS_{ETS}$ ) dai ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio e il relativo riconoscimento attraverso la loro attribuzione diretta agli utenti attraverso l'applicazione del corrispettivo  $CVS_{ETS}$  di cui al comma 24.4 del RAST. In condizioni di mercato sfavorevoli (differenziale estate vs inverno positivo) si potrebbe prevedere di non applicarne il valore agli utenti ma di recuperarlo attraverso la componente  $CRV_{OS}$  come ulteriore incentivo alla prenotazione di capacità di stoccaggio.

**S9.** Osservazioni in merito al riconoscimento dei costi di ripristino.

Osservazioni analoghe al precedente punto di consultazione.

**S10.** Osservazioni in merito al trattamento del contributo compensativo per il mancato uso del territorio.

Osservazioni analoghe a precedente spunto di consultazione.

***S11. Osservazioni in merito alla componente di ricavo a copertura della remunerazione del gas di riserva strategica.***

Si condivide l'orientamento di voler confermare i criteri di determinazione degli oneri per la disponibilità di stoccaggio strategico e relativi alla loro allocazione.

***S12. Osservazioni in merito ai ricavi di riferimento per le nuove imprese di stoccaggio.***

***S13. Osservazioni in merito all'ambito di applicazione e alle modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi.***

***S14. Osservazioni in merito all'approvazione dei ricavi di riferimento e alla gestione degli scostamenti.***

Nel 6PRS, i ricavi di riferimento determinati ex ante, di norma entro luglio dell'anno t-1, sono soggetti a successive rideterminazioni, non soltanto per le esigenze di congruaggio dei dati patrimoniali di consuntivo, ma anche per tener conto: a) dell'allineamento ai criteri di determinazione delle partite inflattive per la rivalutazione dei costi di capitale e l'aggiornamento dei costi operativi con i criteri ROSS, che prevedono la fissazione dei livelli definitivi di inflazione nel primo trimestre dell'anno t+1 rispetto all'anno tariffario di riferimento (cfr. punto 22.3 per l'inflazione e 13.14 per l'aggiornamento dei costi di

capitale); b) dell'eventuale aggiornamento del TIWACC (cfr. punto 13.16). Si condivide l'orientamento dell'Arera di voler superare l'attuale meccanismo di conguaglio sul livello dei ricavi di riferimento dell'anno successivo, ed introdurre un meccanismo che consenta di compensare gli scostamenti con Cassa, attraverso il fattore di copertura dei ricavi a valere sul "Conto oneri stoccaggio", alimentato dalla componente CRV<sub>OS</sub>.

<b><i>S17. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della continuità del servizio.</i></b>
--

Non si considera opportuno il superamento del meccanismo di penalità per i casi in cui, durante le fasi di erogazione o iniezione, le prestazioni di iniezione e di erogazione giornaliera complessivamente messe a disposizione degli utenti risultino inferiori a quelle associate alle capacità conferite ovvero del meccanismo di penalità per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui all'articolo 16 della RQSG attualmente in vigore. In merito si ritiene che non siano venute meno le motivazioni che hanno portato all'introduzione di tale strumento, come ad esempio quella relativa al bilanciamento incentivi/penalità dei meccanismi di incentivazione RAST (riportata al comma 27.9 del DCO 288/2019). Inoltre, si ritiene che suddetto meccanismo di penalità risulti tuttora necessario, in quanto rappresenta uno strumento fondamentale per incentivare le imprese di stoccaggio a garantire con continuità e affidabilità i livelli di prestazione concordati, tutelando al contempo gli utenti da eventuali disservizi e favorendo il rispetto degli impegni contrattuali previsti dalla normativa vigente.